REGOLAMENTO GENERALE
di
ATENEO

Emanato con DR 197 del 23 aprile 2025 (Rif. 161)

Approvato da: Consiglio di Amministrazione del 9 aprile 2025

UniCamillus University – Saint Camillus International University of Health Sciences – Via di Sant'Alessandro 8 - 00131 Roma
www.unicamillus.org info@unicamillus.org PEC: unicamillus@pec.it Tel. +39 06 40 06 40 Codice Fiscale 97962900581 P.Iva. 15031161001

Regolamento Generale di Ateneo

INDICE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALITÀ 5

Art. 1: Ambito di applicazione del Regolamento 5

Art. 2: Finalità dell'Ateneo 5

TITOLO II: ORGANI DI GOVERNO, DI CONTROLLO E CONSULTIVI DELL'ATENEO 6

Capo I: Assemblea dei Soci 6

Art. 3: Composizione 6

Art. 4: Funzionamento 6

Capo II: Consiglio di Amministrazione 7

Art. 5: Nomina e composizione 7

Art. 6: Il Presidente 7

Art. 7: Funzionamento 7

Capo III: Rettore 7

Art. 8: Nomina e funzioni del Rettore 7

Art. 9: Prorettori, Commissioni Rettorali e Delegati 8

Capo IV: Senato Accademico 8

Art. 10: Nomina e composizione 8

Art. 11: Funzionamento 8

Capo V: Il Direttore Generale 8

Art. 12: Nomina e funzioni del Direttore Generale 8

Capo VI: Il Nucleo di Valutazione 8

Art. 13: Nomina e composizione 8

Art. 14: Funzionamento 9

Capo VII: Il Presidio di Qualità 9

Art. 15: Nomina e composizione 9

Art. 16: Funzionamento 9

Capo VIII: Il Collegio Sindacale 9

Art. 17: Nomina e composizione 9

Art. 18: Funzionamento 9

Capo IX: Il Collegio di Disciplina 10

UniCamillus University – Saint Camillus International University of Health Sciences – Via di Sant'Alessandro 8 - 00131 Roma
www.unicamillus.org info@unicamillus.org PEC: unicamillus@pec.it Tel. +39 06 40 06 40 Codice Fiscale 97962900581 P.Iva. 15031161001

Art. 19: Nomina e composizione *10*

Art. 20: Funzionamento *10*

Capo X: L'Advisory Board 10

Art. 21: Nomina e composizione *10*

Art. 22: Funzionamento *10*

Capo XI: Il Consiglio Studentesco 11

Art. 23: Nomina e composizione *11*

Art. 24: Funzionamento *11*

Capo XII: Il Comitato di Indirizzo 11

Art. 25: Nomina e composizione *11*

Art. 26: Funzionamento *11*

TITOLO III: STRUTTURE DIDATTICHE 12

Capo I: Facoltà Dipartimentale 12

Art. 27: Funzioni della Facoltà Dipartimentale *12*

Art. 28: Organi della Facoltà Dipartimentale *12*

Capo II: Organi della Facoltà Dipartimentale 12

Art. 29: Il Preside: nomina e funzioni *12*

Art. 30: Consiglio di Facoltà Dipartimentale: composizione e funzioni *12*

Art. 31: Giunta di Facoltà Dipartimentale: composizione e funzioni *13*

Capo VI: Consigli di Corso di Laurea e di Laurea Magistrale 13

Art. 32: Nomina e funzioni del Presidente *13*

Art. 33: Composizione e funzioni del Consiglio di Corso *14*

Capo VII: Commissioni Accademiche 14

Art. 34: Istituzioni delle Commissioni *14*

Capo VIII: Scuole di Specializzazione 15

Art. 35: Istituzioni e organi delle Scuole di Specializzazione *15*

Art. 36: Nomina e funzioni della Direttrice o Direttore *15*

Art. 37: Composizione e funzioni del Consiglio di Scuola *15*

Capo IX: Altri programmi didattici 16

Art. 38: Master Universitari, Corsi di Perfezionamento *16*

TITOLO IV: ATTIVITÀ DIDATTICHE E DI RICERCA 16

Art. 39: Offerta Formativa *16*

Art. 40: Ricerca Scientifica *17*

Art. 41: Terza Missione e Impatto Sociale *17*

UniCamillus University – Saint Camillus International University of Health Sciences – Via di Sant'Alessandro 8 - 00131 Roma
www.unicamillus.org info@unicamillus.org PEC: unicamillus@pec.it Tel. +39 06 40 06 40 Codice Fiscale 97962900581 P.Iva. 15031161001

Art. 42: Internazionalizzazione *17*

TITOLO V: NORME FINANZIARIE E AMMINISTRATIVE 18

Art. 43: Bilancio e Risorse *18*

TITOLO VI: DISPOSIZIONI SUL PERSONALE 18

Art. 44: Norme per l'assunzione del personale docente e di ricerca *18*

Art. 45: Norme per l'attribuzione di incarichi di insegnamento *18*

Art. 46: Norme per l'attribuzione di incarichi di tutorship clinica *19*

Art. 47: Norme per l'attribuzione di incarichi di tutorship didattica e disciplinare *19*

TITOLO IX: DISPOSIZIONI FINALI 20

UniCamillus University – Saint Camillus International University of Health Sciences – Via di Sant'Alessandro 8 - 00131 Roma
www.unicamillus.org info@unicamillus.org PEC: unicamillus@pec.it Tel. +39 06 40 06 40 Codice Fiscale 97962900581 P.Iva. 15031161001

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALITÀ

Art. 1: Ambito di applicazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione, le attività e il funzionamento dell'Ateneo Saint Camillus International University of Health Sciences, di seguito denominata anche "UniCamillus", in conformità con le leggi italiane e le linee guida internazionali, garantendo trasparenza, qualità accademica e inclusività.
2. L'approvazione e le modifiche del presente Regolamento sono assunte dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3. Il presente regolamento si applica a tutte le attività didattiche, di ricerca e di terza missione promosse dall'Università. Costituisce un atto normativo subordinato allo Statuto e costituisce fonte normativa dell'Università per le materie ivi regolamentate. Esso disciplina, nel rispetto delle norme di legge, le modalità d'applicazione dello Statuto, nonché le modalità di funzionamento degli organi e delle strutture dell'università, salvo nei casi in cui la legge o lo Statuto rinviino espressamente ad altra fonte.

Art. 2: Finalità dell'Ateneo

1. L'Università di UniCamillus ha come obiettivo principale la formazione accademica, scientifica e culturale dei propri studenti e studentesse, nonché la promozione della ricerca e l'internazionalizzazione della sua offerta didattica e scientifica.
2. L'Ateneo è impegnato nella diffusione e nell'applicazione della conoscenza, contribuendo al progresso culturale, sociale ed economico a livello locale, nazionale e internazionale.
3. L'Università favorisce l'integrazione di studenti e docenti provenienti da diversi contesti culturali, sostenendo una didattica innovativa e una ricerca interdisciplinare.
4. L'Università promuove come obiettivo primario la formazione universitaria nell'ambito delle scienze mediche e le altre affini, economiche e sociali finalizzate al mondo della salute al servizio della comunità internazionale con particolare attenzione alle popolazioni con gravi deficit di copertura sanitaria. L'università osserva i principi di Imparzialità e Neutralità del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. In particolare, quanto al primo, si impegna a non fare distinzione di nazionalità, razza, religione, classe o opinioni politiche e, quanto al secondo, al fine di godere della fiducia di tutti, si asterrà dal partecipare alle ostilità di qualsiasi genere e alle controversie di ordine politico, razziale e religioso.
5. Lo scopo dell'Università è quello di formare tali studenti sia sotto il profilo professionale che sotto quello etico ed umanitario in modo da permettergli di acquisire la formazione teorico pratica necessaria per metterli in condizione di esercitare le professioni sanitarie e dirigenziali di istituti socio-sanitari con adeguata autonomia professionale.
6. L'Università intende contribuire ad affrontare la drammatica carenza di operatori sanitari che, secondo unanimi stime dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e di molti altri autorevoli organismi internazionali, rappresenta una delle maggiori piaghe dell'umanità.
7. L'Università si propone di dare agli studenti un'ampia formazione che consenta una preparazione di alto livello da conseguire anche attraverso rapporti di collaborazione con Università nazionali ed internazionali che intendono impegnarsi sulle stesse finalità.
8. Per il perseguimento di tali obiettivi l'Università realizzerà anche attività di ricerca, sperimentazione e studio con particolare attenzione alle patologie presenti nei Paesi con maggiori problematiche sanitarie.
9. Svolgerà, altresì, attività di aggiornamento e assistenza a distanza del personale sanitario, tramite lo strumento della teledidattica e della telemedicina, realizzando anche un network permanente di

UniCamillus University – Saint Camillus International University of Health Sciences – Via di Sant'Alessandro 8 - 00131 Roma
www.unicamillus.org info@unicamillus.org PEC: unicamillus@pec.it Tel. +39 06 40 06 40 Codice Fiscale 97962900581 P.Iva. 15031161001

formazione continua tra gli operatori sanitari impegnati nei vari Paesi.

10. L'università promuove la cooperazione universitaria, lo scambio e il dialogo interculturale attraverso attività che valorizzino l'enorme patrimonio costituito dalla eterogeneità della provenienza degli studenti.
11. L'università assicura la libertà di ricerca e di insegnamento garantita dalla Costituzione italiana. Professori, ricercatori, personale tecnico amministrativo e studenti, quali componenti dell'Università, contribuiscono, nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilità, al raggiungimento dei fini istituzionali.
12. L'università cura l'istruzione universitaria a tutti i livelli degli ordinamenti didattici previsti per legge, opera nel campo della formazione superiore, attraverso scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento, di aggiornamento, master universitari, seminari, nonché attraverso attività propedeutiche all'insegnamento superiore e all'esercizio delle professioni. Essa cura altresì la formazione e l'aggiornamento del proprio personale e può attivare iniziative editoriali, in particolare di tipo multimediale.
13. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'università intrattiene rapporti con enti pubblici e privati, italiani ed esteri. Può stipulare contratti e convenzioni per attività didattica e di ricerca, di consulenza professionale e di servizio a favore di terzi. Può costituire, partecipare e/o controllare società di capitali, e costituire centri e servizi interdipartimentali e interuniversitari e intrattenere collaborazioni nel campo della ricerca, della didattica e della cultura. Può altresì promuovere, e partecipare a consorzi con altre Università, organizzazioni ed enti pubblici e privati, italiani e stranieri.
14. Per favorire il confronto su problemi connessi all'attuazione dei propri fini istituzionali l'università può istituire sedi secondarie anche in altre città italiane ed europee nel rispetto delle linee generali di indirizzo della programmazione ministeriale.

TITOLO II: ORGANI DI GOVERNO, DI CONTROLLO E CONSULTIVI DELL'ATENEO

I principali organi dell'Ateneo sono: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione, il Rettore, il Senato Accademico, il Direttore Generale, il Nucleo di Valutazione, il Presidio di Qualità, il Collegio Sindacale, il Collegio di Disciplina, l'Advisory Board e il Consiglio Studentesco.

Capo I: Assemblea dei Soci

Art. 3: Composizione

1. Ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, l'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i soci dell'Università, che si riuniscono periodicamente per prendere decisioni in merito alla gestione e al funzionamento dell'ente.

Art. 4: Funzionamento

1. Ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, l'Assemblea dei Soci si riunisce su convocazione del Consiglio di Amministrazione, che deve inviare agli stessi una comunicazione scritta con almeno otto giorni di anticipo, tramite lettera raccomandata a.r., posta elettronica certificata, fax, e-mail o altro mezzo idoneo a garantire la tempestività della comunicazione.
2. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, della data e dell'ora dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. L'assemblea può essere convocata anche in audio-video-conferenza, a condizione che siano rispettati i principi di collegialità, buona fede e parità di trattamento.
3. In mancanza di una regolare convocazione, l'assemblea può essere validamente costituita quando partecipano tutti i soci e gli amministratori, e non vi è opposizione alla trattazione degli argomenti in agenda.

UniCamillus University – Saint Camillus International University of Health Sciences – Via di Sant'Alessandro 8 - 00131 Roma
www.unicamillus.org info@unicamillus.org PEC: unicamillus@pec.it Tel. +39 06 40 06 40 Codice Fiscale 97962900581 P.Iva. 15031161001

Capo II: Consiglio di Amministrazione

Art. 5: Nomina e composizione

1. Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, l'Università è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (CdA) composto da sei a undici consiglieri, anche non soci, nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'art. 2479 del codice civile.
2. Il Consiglio dura in carica quattro esercizi e, in caso di cessazione anticipata di un componente, il subentrante resta in carica per il periodo mancante al completamento del mandato del consigliere cessante.
3. La mancata designazione di uno o più componenti o in caso di dimissioni di uno o più componenti non inficiano la valida costituzione del Consiglio purché vi siano regolarmente in carica almeno 5 (cinque) membri. Ove non vi sia più un numero di almeno 5 (cinque) membri regolarmente in carica decade l'intero Consiglio e dovrà pertanto essere interamente nuovamente nominato.
4. Possono essere invitati a partecipare ai lavori del consiglio senza diritto di voto osservatori qualificati in relazione a materie trattate nelle sedute ai fini di arricchire il dibattito e le proposte utili allo sviluppo dell'Ateneo.

Art. 6: Il Presidente

1. Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, il Presidente del consiglio di amministrazione convoca e presiede le adunanze del Consiglio stesso e ne fissa l'ordine del giorno.
2. Il Presidente: a) garantisce l'adempimento delle finalità statutarie; b) rappresenta legalmente l'Università; c) assicura l'esecuzione delle delibere del Consiglio, salvo le competenze del Rettore in ambito scientifico e didattico; d) propone la nomina del Rettore; e) in caso di impossibilità di convocare regolarmente gli organi, può adottare provvedimenti urgenti o delegare l'adozione al Vice Presidente, da ratificare nella successiva riunione.
3. Il Presidente viene nominato dal consiglio di amministrazione dell'Università scegliendolo tra i propri membri.

Art. 7: Funzionamento

1. Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, il CdA ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le attribuzioni dei soci e degli altri organi previsti dalla legge e dallo Statuto.
2. Ai sensi dell'art. 8 e 9 dello Statuto, la validità del CdA richiede la presenza della maggioranza dei componenti. Le delibere sono valide con la maggioranza dei voti favorevoli, mentre per le modifiche statutarie serve la maggioranza assoluta.
3. Le riunioni sono convocate dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, almeno due volte l'anno o su richiesta di un terzo dei membri. È possibile svolgere riunioni in audio-video-conferenza, a condizione che siano rispettati i principi di collegialità, buona fede e parità di trattamento.
4. Il Consiglio delibera su questioni patrimoniali, modifiche statutarie, regolamenti, nomine e altre materie di amministrazione ordinaria e straordinaria. Non partecipano alla discussione e alla votazione i membri coinvolti in nomine o argomenti che li riguardano.

Capo III: Rettore

Art. 8: Nomina e funzioni del Rettore

1. Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, il Rettore è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i professori ordinari in servizio presso l'Università o tra personalità del mondo accademico, culturale o sociale che si sono distinte per il buon funzionamento dell'Università, o tra personalità di chiara fama nazionale e

UniCamillus University – Saint Camillus International University of Health Sciences – Via di Sant'Alessandro 8 - 00131 Roma
www.unicamillus.org info@unicamillus.org PEC: unicamillus@pec.it Tel. +39 06 40 06 40 Codice Fiscale 97962900581 P.Iva. 15031161001

internazionale sul piano culturale e scientifico.
2. Il Rettore dura in carica sei anni, con possibilità di rinnovo per un solo ulteriore periodo di pari durata.
3. Il Rettore svolge le funzioni previste all'art. 14 dello Statuto e dalla normativa vigente, in quanto compatibile con la natura delle Università non statali.

Art. 9: Prorettori, Commissioni Rettorali e Delegati

1. Il Rettore può conferire incarichi specifici a uno o più professori per la gestione di particolari aspetti dell'Università, attribuendo loro la qualifica di Pro-Rettore.
2. In caso di assenza o impedimento, il Rettore può delegare un Pro-Rettore o un altro professore per l'espletamento delle sue funzioni.
3. Il Rettore può costituire, con proprio decreto, commissioni con compiti consultivi, gestionali e istruttori nelle materie di sua competenza. Con il medesimo decreto rettorale vengono definiti i componenti, la denominazione, le attribuzioni, la durata e, se necessario, le modalità di funzionamento delle commissioni.
4. Il Rettore può altresì nominare delegati rettorali ad hoc, ai quali vengono attribuiti specifici compiti.

Capo IV: Senato Accademico

Art. 10: Nomina e composizione

1. Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, il Senato Accademico è composto dal Rettore, che lo presiede, dai prorettori (se nominati) e dai Presidi di Facoltà.
2. La durata in carica del Senato Accademico è di tre anni, con possibilità di rinnovo una sola volta per i suoi componenti.
3. Alle sedute del Senato Accademico partecipa, con diritto di voto consultivo, il Direttore Generale dell'Università, che svolge anche la funzione di Segretario del Senato.

Art. 11: Funzionamento

1. Il Senato esercita tutte le attribuzioni in materia di coordinamento e impulso scientifico e didattico.
2. Fatte salve le disposizioni di legge e del presente statuto, le deliberazioni del Senato Accademico sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Rettore.
3. Il Senato Accademico adotta un proprio Regolamento interno di funzionamento.

Capo V: Il Direttore Generale

Art. 12: Nomina e funzioni del Direttore Generale

1. Ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Direttore Generale sovrintende all'attività amministrativa dell'Università, è responsabile dell'organizzazione dei servizi e del personale tecnico-amministrativo, e assicura i flussi informativi necessari per consentire al Consiglio di Amministrazione di prendere le relative decisioni.
3. Il Direttore Generale può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Capo VI: Il Nucleo di Valutazione

Art. 13: Nomina e composizione

1. Ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, il Nucleo di Valutazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione

UniCamillus University – Saint Camillus International University of Health Sciences – Via di Sant'Alessandro 8 - 00131 Roma
www.unicamillus.org info@unicamillus.org PEC: unicamillus@pec.it Tel. +39 06 40 06 40 Codice Fiscale 97962900581 P.Iva. 15031161001

dell'Università, al quale riferisce attraverso una relazione annuale sulle attività svolte.
2. Il Nucleo è composto da cinque membri, di cui almeno due scelti tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione, anche in ambito non accademico.
3. I componenti del Nucleo di Valutazione restano in carica per un periodo di tre anni.

Art. 14: Funzionamento

1. il Nucleo di Valutazione è l'organo preposto alla valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, nonché degli interventi di sostegno al diritto allo studio.
2. Il Nucleo si riunisce periodicamente per svolgere le proprie attività di analisi e valutazione, formulando proposte e pareri finalizzati al miglioramento della qualità dei servizi universitari.
3. Il Nucleo trasmette al Consiglio di Amministrazione una relazione annuale sul sistema di qualità.
4. Le modalità di funzionamento del Nucleo di Valutazione sono disciplinate da un apposito Regolamento.

Capo VII: Il Presidio di Qualità

Art. 15: Nomina e composizione

1. Il Presidio di Qualità è nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università.
2. Il Presidio di Qualità è composto da almeno tre componenti, scelti tra persone di provata competenza nel campo della valutazione, anche in ambito non accademico.
3. I componenti del Presidio di Qualità restano in carica per un periodo di tre anni.

Art. 16: Funzionamento

4. Il Presidio di Qualità, nel rispetto delle normative nazionali e internazionali, monitora i processi di Assicurazione della Qualità, supporta le strutture dell'Ateneo nella loro attuazione, ne monitora l'efficacia e redige report per garantire trasparenza e miglioramento continuo.
5. Il Presidio di Qualità si riunisce con cadenza regolare e su convocazione del Presidente. Le riunioni possono svolgersi in presenza o in modalità telematica, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
6. Le decisioni del Presidio sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
7. Il funzionamento del Presidio di Qualità è disciplinato da un regolamento interno, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università.

Capo VIII: Il Collegio Sindacale

Art. 17: Nomina e composizione

1. Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dai soci. Il Presidente del Collegio Sindacale è designato dai soci contestualmente alla nomina del Collegio stesso.
2. I membri del Collegio Sindacale restano in carica per tre esercizi e cessano dalle loro funzioni alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. La cessazione per scadenza del termine ha effetto solo dopo la ricostituzione del Collegio.

Art. 18: Funzionamento

1. Il Collegio Sindacale esercita i doveri e i poteri stabiliti dagli artt. 2403 e 2403-bis del Codice Civile e, ove previsto, può svolgere anche il controllo contabile, a condizione che tutti i suoi membri siano iscritti nel Registro dei Revisori Legali presso il Ministero della Giustizia.
2. Il Collegio Sindacale si riunisce con periodicità stabilita dalla normativa vigente e redige appositi verbali

UniCamillus University – Saint Camillus International University of Health Sciences – Via di Sant'Alessandro 8 - 00131 Roma
www.unicamillus.org info@unicamillus.org PEC: unicamillus@pec.it Tel. +39 06 40 06 40 Codice Fiscale 97962900581 P.Iva. 15031161001

delle proprie attività di vigilanza e controllo.
3. Il Collegio Sindacale riferisce annualmente ai soci attraverso una relazione sull'attività di vigilanza svolta, segnalando eventuali criticità e formulando raccomandazioni per il miglioramento della gestione dell'Università.

Capo IX: Il Collegio di Disciplina

Art. 19: Nomina e composizione

1. Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione nomina il Collegio di Disciplina su proposta del Senato Accademico.
2. Il Collegio di Disciplina è composto da tre membri effettivi scelti tra una rosa di sei nomi, così suddivisi: tre professori di prima fascia, due professori di seconda fascia e un ricercatore.
3. In aggiunta ai membri effettivi, il Collegio include tre membri supplenti, suddivisi come segue: un professore di prima fascia, un professore di seconda fascia e un ricercatore.
4. Il Collegio di Disciplina elegge al suo interno il Presidente, scegliendolo tra i professori di prima fascia.

Art. 20: Funzionamento

1. Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, il Collegio di Disciplina gestisce la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari nei confronti di professori e ricercatori, esprimendo un parere conclusivo. La sua competenza si suddivide in base alla fascia dei docenti coinvolti: professori di prima fascia giudicano i procedimenti tra colleghi della stessa fascia, mentre professori di prima e seconda fascia, e ricercatori, sono competenti per i procedimenti riguardanti ricercatori.
2. Il procedimento disciplinare è avviato dal Rettore, che trasmette gli atti al Collegio entro 30 giorni con una proposta motivata. Il Collegio esamina la proposta, ascolta le parti coinvolte e, entro 30 giorni, esprime un parere sul tipo di sanzione. Il parere vincolante è trasmesso al Consiglio di Amministrazione, che decide la sanzione o l'archiviazione entro 30 giorni.
3. Il procedimento si estingue se non viene concluso entro 180 giorni, salvo sospensioni per motivi organizzativi o istruttori. Il Rettore deve dare esecuzione alle richieste istruttorie del Collegio.

Capo X: L'Advisory Board

Art. 21: Nomina e composizione

1. Ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, l''Advisory Board è composto da personalità della società civile, nazionali e internazionali, che hanno operato al massimo livello nel proprio campo professionale, realizzando risultati di altissimo valore riconosciuti a livello mondiale.
2. I membri dell'Advisory Board sono nominati dal Consiglio di Amministrazione per un mandato triennale, rinnovabile, su proposta del Presidente, che, di comune accordo con il Rettore, sceglie anche il Presidente dell'Advisory Board.

Art. 22: Funzionamento

1. L'Advisory Board si riunisce almeno una volta all'anno e ha il compito di proporre strategie per lo sviluppo dell'Università e di implementare il network dei suoi sostenitori.
2. L'Advisory Board esprime pareri e valutazioni sulle materie a esso sottoposte dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione.
3. Le modalità di funzionamento dell'Advisory Board sono disciplinate da un apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione

UniCamillus University – Saint Camillus International University of Health Sciences – Via di Sant'Alessandro 8 - 00131 Roma
www.unicamillus.org info@unicamillus.org PEC: unicamillus@pec.it Tel. +39 06 40 06 40 Codice Fiscale 97962900581 P.Iva. 15031161001

Capo XI: Il Consiglio Studentesco

Art. 23: Nomina e composizione

1. Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto, il Consiglio della Comunità Studentesca è composto dai rappresentanti degli studenti eletti negli organi collegiali dell'Ateneo.
2. La composizione del Consiglio deve garantire un'adeguata rappresentanza degli studenti iscritti ai diversi Corsi di Studio, rispettando il principio delle pari opportunità di genere.
3. I membri del Consiglio restano in carica per due anni accademici e possono essere rieletti.
4. Durante la prima riunione, il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario, i quali hanno il compito di coordinare le attività del Consiglio e garantirne il corretto funzionamento.

Art. 24: Funzionamento

1. Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto, il Consiglio degli studenti è organo consultivo dell'Università e di coordinamento dell'attività dei rappresentanti degli studenti.
2. Il Consiglio della Comunità Studentesca si riunisce almeno tre volte durante l'anno accademico su convocazione del Presidente, con comunicazione inviata almeno cinque giorni prima della data della riunione, salvo casi di urgenza.
3. Le decisioni del Consiglio sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
4. I verbali delle riunioni devono essere pubblicati e resi accessibili alla comunità studentesca per garantire trasparenza e tracciabilità delle attività svolte.

Capo XII: Il Comitato di Indirizzo

Art. 25: Nomina e composizione

1. I membri del Comitato di Indirizzo sono nominati con Decreto Rettorale e restano in carica per un periodo di due anni, con possibilità di rinnovo.
2. Il Comitato di Indirizzo è composto dal Rettore o un suo delegato; docenti della Facoltà dipartimentale ed esponenti del mondo del lavoro, della cultura e della ricerca in rappresentanza delle parti interessate ai Corsi di Studio nonché Professori di altri Atenei con competenze attinenti ai settori di riferimento.
3. I membri esterni sono scelti in base alla loro rilevanza nei settori di riferimento della Facoltà dipartimentale, sia a livello territoriale, nazionale che internazionale.
4. La composizione del Comitato può essere aggiornata o modificata nel corso del biennio per garantire un'adeguata rappresentanza delle parti interessate. Inoltre, esperti su specifiche tematiche possono essere temporaneamente invitati alle riunioni.
5. All'interno del Comitato di Indirizzo è garantita una rappresentanza delle singole professionalità dei Corsi di Studio già accreditati in UniCamillus.

Art. 26: Funzionamento

1. Le riunioni del Comitato di Indirizzo sono convocate dal Rettore, che ne definisce l'ordine del giorno e predispone la documentazione necessaria.
2. Il Comitato di Indirizzo fornisce indicazioni ai Corsi di Studio accreditati sulle dinamiche del mercato del lavoro, esprime pareri sulle esigenze formative e sui profili professionali dei laureati, contribuisce alla progettazione dell'offerta formativa e promuove tirocini curriculari ed extracurriculari.
3. Il Comitato di Indirizzo, inoltre, fornisce pareri e propone la definizione e progettazione della nuova offerta formativa e dei relativi obiettivi di apprendimento per i corsi di studio in fase di accreditamento iniziale.
4. Si riunisce almeno due volte all'anno, in maniera periodica, e i verbali delle riunioni costituiscono documentazione essenziale per l'accreditamento iniziale dei Corsi di Studio.

UniCamillus University – Saint Camillus International University of Health Sciences – Via di Sant'Alessandro 8 - 00131 Roma
www.unicamillus.org info@unicamillus.org PEC: unicamillus@pec.it Tel. +39 06 40 06 40 Codice Fiscale 97962900581 P.Iva. 15031161001

5. Il funzionamento del Comitato di Indirizzo è regolato da un apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO III: STRUTTURE DIDATTICHE

Capo I: Facoltà Dipartimentale

Art. 27: Funzioni della Facoltà Dipartimentale

1. Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, le Facoltà Dipartimentali svolgono funzioni relative alla ricerca scientifica, alle attività didattiche e formative, nonché alle iniziative rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie.
2. La Facoltà Dipartimentale svolge funzioni di organizzazione delle attività didattiche e di ricerca scientifica, di coordinamento tra queste ultime, nonché di organizzazione di attività esterne ad esse correlate o accessorie, tenendo conto dell'affinità dei propri Corsi di Studio.
3. La Facoltà Dipartimentale è responsabile per l'attuazione e/o l'aggiornamento dell'offerta formativa dell'Ateneo.

Art. 28: Organi della Facoltà Dipartimentale

4. Le Facoltà Dipartimentali sono articolate nei seguenti organi: a. Consiglio di Facoltà Dipartimentale, che rappresenta l'organo collegiale principale e sovraintende alle attività di programmazione didattica e scientifica; b. Giunta di Facoltà Dipartimentale, organo esecutivo che supporta il Consiglio nelle decisioni operative e nella gestione delle attività amministrative.
5. Il personale docente afferisce alla Facoltà Dipartimentale in base all'omogeneità e/o affinità disciplinare, condividendo prospettive didattiche e interessi di ricerca comuni.
6. Il funzionamento delle Facoltà Dipartimentali è disciplinato da un Regolamento interno, nel rispetto delle disposizioni statutarie.

Capo II: Organi della Facoltà Dipartimentale

Art. 29: Il Preside: nomina e funzioni

1. Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, il Preside della Facoltà Dipartimentale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Rettore. La nomina avviene scegliendo tra i professori di prima fascia a tempo pieno della Facoltà Dipartimentale, e, in caso di indisponibilità, tra i professori di seconda fascia a tempo pieno della stessa Facoltà.
2. I Presidi rimangono in carica per un periodo di tre anni accademici e possono essere riconfermati una sola volta per un ulteriore mandato.
3. Il Preside rappresenta la Facoltà Dipartimentale negli atti accademici propri e cura l'attuazione delle delibere che rientrano nelle sue competenze. È responsabile del coordinamento delle attività didattiche, scientifiche e dei servizi che fanno capo alla Facoltà Dipartimentale. Inoltre, il Preside ha il compito di vigilare sull'efficacia e sull'efficienza delle attività accademiche all'interno della Facoltà.
4. Il Preside esprime il proprio parere al Consiglio di Amministrazione in merito alla nomina del Vicepreside, che viene scelto tra i professori a tempo pieno della Facoltà Dipartimentale.

Art. 30: Consiglio di Facoltà Dipartimentale: composizione e funzioni

1. Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, il Consiglio di Facoltà Dipartimentale è composto dal Preside, che lo presiede, e da tutti i professori di ruolo dell'Ateneo, nonché dai ricercatori di tipo A e tipo B. Possono

UniCamillus University – Saint Camillus International University of Health Sciences – Via di Sant'Alessandro 8 - 00131 Roma
www.unicamillus.org info@unicamillus.org PEC: unicamillus@pec.it Tel. +39 06 40 06 40 Codice Fiscale 97962900581 P.Iva. 15031161001

partecipare ai lavori del Consiglio di Facoltà Dipartimentale, con voto consultivo, i titolari di insegnamenti ufficiali nei corsi di laurea. Limitatamente alle materie di preminente interesse degli studenti, sono invitati a partecipare alle adunanze del Consiglio, con diritto di parola e di proposta, i rappresentanti degli studenti dei corsi di studio afferenti alla Facoltà Dipartimentale. Tali rappresentanti non sono inclusi nel computo delle maggioranze necessarie per la validità della seduta e delle deliberazioni.

2. Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, il Consiglio di Facoltà Dipartimentale è un organo consultivo che indirizza le politiche accademiche della Facoltà e ne gestisce l'offerta formativa, garantendo l'armonia degli obiettivi educativi tra tutte le strutture didattiche attivate. Si occupa della programmazione e valutazione delle attività didattiche e scientifiche, organizzando anche le attività di ricerca in collaborazione con il Centro Integrato di Ricerca. Verificano il rispetto degli impegni didattici e di ricerca del personale docente, propongono al Senato Accademico l'assegnazione dei posti di ruolo e approvano i bandi per supplenze, incarichi e contratti di insegnamento predisposti dalle Giunte di Facoltà.
3. Il Consiglio si riunisce generalmente ogni sei mesi, con convocazione del Preside tramite avviso inviato via e-mail almeno cinque giorni prima, che includa l'ordine del giorno; in caso di urgenza, la convocazione può avvenire due giorni prima. Le riunioni possono svolgersi anche telematicamente.
4. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da un Regolamento interno, nel rispetto delle disposizioni statutarie.

Art. 31: Giunta di Facoltà Dipartimentale: composizione e funzioni

1. Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, la Giunta di Facoltà Dipartimentale è nominata dal Consiglio di Amministrazione e composta dal Preside, che la presiede, dal Vicepreside, dai Presidenti dei singoli Corsi di Studio, dal Delegato del Rettore alla ricerca, dal Delegato del Rettore alla Didattica e dal Delegato del Rettore per le attività di tirocinio.
2. I membri della Giunta sono scelti tra i professori della Facoltà e restano in carica per tre anni, con possibilità di rinnovo.
3. La Giunta si occupa di aggiornare l'offerta formativa, proporre al Senato Accademico gli incarichi di insegnamento, approvare i piani di studio e dare pareri sul numero di studenti da ammettere. Inoltre, curano i contratti di ricerca e altre questioni rilevanti per il funzionamento della Facoltà.
4. Le riunioni della Giunta si tengono normalmente ogni due mesi, con convocazione da parte del Preside. La Giunta è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei componenti, e le delibere sono valide con la maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Preside. Le riunioni possono essere svolte anche in modalità telematica, e i verbali sono digitalmente conservati e consultabili da chi ha un interesse giuridicamente tutelato.
5. Il funzionamento della Giunta è disciplinato da un Regolamento interno, nel rispetto delle disposizioni statutarie.

Capo VI: Consigli di Corso di Laurea e di Laurea Magistrale

Art. 32: Nomina e funzioni del Presidente

1. Il Presidente del Corso di Studio è nominato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Rettore, e scelto tra i professori di prima fascia della Facoltà Dipartimentale. In caso di indisponibilità, la nomina avviene tra i professori di seconda fascia della stessa Facoltà.
2. La durata dell'incarico del Presidente è di tre anni accademici, e la nomina è formalizzata con Decreto Rettorale.
3. Il Presidente del Corso di Studio sovraintende e coordina le attività del Corso, gestendo la progettazione, la realizzazione e la revisione dei percorsi formativi per garantire il miglioramento continuo. È responsabile dell'Assicurazione della Qualità, promuovendo i processi in conformità con gli obiettivi dell'Ateneo e le linee guida dell'ANVUR. Analizza i dati e attua le indicazioni del Presidio di Qualità (PQA).
4. Il Presidente ha altresì la responsabilità di rappresentare il Corso di Studio, di coordinare il Consiglio del

UniCamillus University – Saint Camillus International University of Health Sciences – Via di Sant'Alessandro 8 - 00131 Roma
www.unicamillus.org info@unicamillus.org PEC: unicamillus@pec.it Tel. +39 06 40 06 40 Codice Fiscale 97962900581 P.Iva. 15031161001

Corso e di supervisionare tutte le sue attività, garantendo la conformità agli standard accademici e alle normative di Ateneo.

Art. 33: Composizione e funzioni del Consiglio di Corso

1. Il Consiglio di Corso è composto dal Presidente del Consiglio di Corso, da tutti i Professori, Ricercatori, Professori a contratto del Corso di Studio, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e dalla rappresentanza delle coorti studentesche.
2. Il Consiglio di Corso assicura il coordinamento didattico e organizzativo delle attività dei Corsi di Laurea e dei Corsi di Laurea Magistrale, nel rispetto delle competenze e delle indicazioni della Giunta e del Consiglio di Facoltà.
3. Il Consiglio di Corso coordina le attività didattiche per il conseguimento della Laurea e della Laurea Magistrale, esaminando e approvando i piani di studio, monitorando la compilazione del Syllabus e l'adozione del Sistema di Assicurazione della Qualità. Formula proposte per modifiche ai Corsi di Studio, sull'attivazione di nuovi insegnamenti e sulla copertura di nuovi docenti. Propone i Regolamenti Didattici e si esprime sull'equipollenza e riconoscimento di titoli accademici, nonché sull'immatricolazione di studenti con titoli esteri. Fissa il calendario degli appelli delle prove finali, nomina le commissioni d'esame e controlla le modalità di valutazione del profitto. Esercita inoltre tutte le competenze delegate dalla Giunta e dal Consiglio di Facoltà e previste dal Regolamento Didattico del Corso e dalle normative.
4. Il Consiglio di Corso si riunisce ordinariamente almeno quattro volte all'anno e straordinariamente su richiesta di un quinto dei componenti o in caso di urgenza.
5. Le convocazioni sono inviate via e-mail almeno cinque giorni prima, con l'ordine del giorno. In caso di urgenza, il preavviso minimo è di 24 ore.
6. I membri possono proporre aggiunte all'ordine del giorno, che il Presidente può decidere di rifiutare motivatamente.
7. La validità delle riunioni richiede la presenza della metà più uno dei membri aventi diritto, esclusi gli assenti giustificati. I Professori a contratto contribuiscono al quorum solo se presenti.
8. È consentito partecipare a distanza mediante collegamenti audio/video, purché sia garantita la possibilità di intervento e voto.
9. Le proposte sono approvate con la maggioranza assoluta dei votanti.
10. Il voto è palese, salvo diversa disposizione, e non è consentito il voto per delega.
11. I membri devono astenersi dal votare su argomenti in cui hanno conflitti di interesse.
12. Di ogni seduta viene redatto un verbale a cura del Segretaria/o.
13. I verbali delle sedute vengono approvati nella seduta successiva. Solo in casi motivati, i verbali possono essere approvati in una seduta successiva, ma comunque non oltre la terza seduta. In caso di necessità, i verbali o estratti di essi possono essere approvati immediatamente, durante la stessa seduta.

Capo VII: Commissioni Accademiche

Art. 34: Istituzioni delle Commissioni

1. La Giunta di Facoltà può proporre l'istituzione di Commissioni Permanenti o Temporanee, qualora necessarie per le attività della Facoltà o dei Consigli di Corso di Studio. Le modalità di funzionamento, attribuzioni e composizione di tali commissioni sono disciplinate nei rispettivi Regolamenti.
2. All'interno della Facoltà è istituita la Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS), nominata annualmente dal Senato Accademico su proposta della Giunta di Facoltà. La Commissione è composta da almeno 12 membri, suddivisi equamente tra docenti e studenti, con una rappresentanza per ciascun Corso di Laurea. Metà dei membri sono rappresentanti del Corpo Docente, assicurando la rappresentanza di ciascun Corso di Laurea, mentre l'altra metà è composta da rappresentanti degli studenti, anch'essa suddivisa tra i vari Corsi di Laurea.
3. All'interno della CPDS è designato un Presidente, e non vi sono membri appartenenti ai Gruppi di

UniCamillus University – Saint Camillus International University of Health Sciences – Via di Sant'Alessandro 8 - 00131 Roma
www.unicamillus.org info@unicamillus.org PEC: unicamillus@pec.it Tel. +39 06 40 06 40 Codice Fiscale 97962900581 P.Iva. 15031161001

Assicurazione Qualità (GAQ) o ai Gruppi di Riesame previsti dal Regolamento sul Processo di Assicurazione della Qualità.

4. La CPDS rimane in carica per 3 anni, con possibilità di rinnovo.
5. La CPDS monitora l'offerta formativa, la qualità della didattica e i servizi agli studenti, valutando l'efficacia dei metodi di insegnamento, degli esami e la trasparenza delle informazioni. Redige annualmente una relazione sui feedback degli studenti, condividendola con il Presidio della Qualità, il Nucleo di Valutazione e i Gruppi di Riesame. La Commissione propone miglioramenti riguardo all'efficacia delle attività formative, alle metodologie didattiche, all'organizzazione, alle risorse e valuta gli esami per garantirne la validità rispetto alle competenze e alle prospettive occupazionali degli studenti.
6. La Commissione è convocata dal Presidente almeno tre volte l'anno per la redazione delle relazioni annuali. In assenza del Presidente, le sedute sono presiedute da un delegato nominato dallo stesso. Le sedute sono valide con la presenza di almeno metà più uno dei membri e possono essere svolte anche in modalità telematica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza, con il voto del Presidente che è decisivo in caso di parità. Il Presidio della Qualità fornisce supporto alla Commissione.
7. Il funzionamento della CPDS è disciplinato da un Regolamento interno.

Capo VIII: Scuole di Specializzazione

Art. 35: Istituzioni e organi delle Scuole di Specializzazione

1. Ai sensi dell'art. 2 dello Statuto, sono istituite le Scuole di Specializzazione.
2. Gli Organi della Scuola di Specializzazione sono la Direttrice o Direttore e il Consiglio della Scuola di Specializzazione.

Art. 36: Nomina e funzioni della Direttrice o Direttore

1. Il Direttore è responsabile del funzionamento della Scuola e del corretto svolgimento delle attività formative. In particolare, il Direttore: a) convoca e presiede il Consiglio della Scuola, coordinandone le attività e garantendo l'esecuzione delle deliberazioni; b) adotta provvedimenti d'urgenza su materie di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima seduta utile; c) assolve agli obblighi previsti dalla normativa vigente, dal regolamento della Scuola e dalle procedure del sistema di gestione; d) autorizza lo specializzando, previa consultazione del Consiglio della Scuola, alla partecipazione a corsi, congressi e seminari.
2. La Direzione della Scuola è affidata a un Professore di ruolo di prima fascia del settore scientifico disciplinare di riferimento della Scuola, appartenente alla sede della stessa. Se vi sono più settori scientifici disciplinari, la Direzione è assegnata a un Professore di prima fascia di uno di questi settori, compreso nell'ambito della tipologia della Scuola. In assenza di un docente di prima fascia, può essere eletto Direttore anche un Professore di seconda fascia, che soddisfi i requisiti sopra indicati.
3. Il Direttore dura in carica per tre anni accademici, con possibilità di rinnovo, e deve garantire la permanenza nei ruoli universitari per tutta la durata del mandato. In ogni caso, il Direttore decade dai suoi incarichi con l'uscita dai ruoli universitari.
4. Il Direttore e i docenti del settore scientifico disciplinare di riferimento devono rispettare i requisiti minimi stabiliti dalla normativa per l'accreditamento dei Corsi di Studio.
5. Il Direttore può nominare un Vicedirettore tra i docenti di ruolo del Consiglio della Scuola, che lo sostituisce in caso di impedimento o assenza. Il Direttore e il Vicedirettore sono nominati con decreto del Rettore.

Art. 37: Composizione e funzioni del Consiglio di Scuola

1. Il Consiglio della Scuola è composto dal Direttore, da tutti i Professori, Ricercatori titolari di insegnamenti, personale dipendente di strutture convenzionate appartenenti alla rete formativa della Scuola, titolare

UniCamillus University – Saint Camillus International University of Health Sciences – Via di Sant'Alessandro 8 - 00131 Roma
www.unicamillus.org info@unicamillus.org PEC: unicamillus@pec.it Tel. +39 06 40 06 40 Codice Fiscale 97962900581 P.Iva. 15031161001

di insegnamenti; un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e dalla rappresentanza degli specializzandi.

2. Il Consiglio della Scuola svolge le seguenti funzioni: determina le modalità delle attività teoriche e pratiche degli specializzandi, inclusa la rotazione nelle strutture della rete formativa e il numero minimo di attività pratiche per l'ammissione alla prova finale annuale; predispone il Regolamento Didattico della Scuola; propone la copertura degli insegnamenti; decide sul riconoscimento di studi svolti all'estero e sui programmi di mobilità internazionale; stabilisce le linee guida per la formazione e individua le strutture da utilizzare per la parte professionalizzante, tramite convenzioni; ratifica le decisioni urgenti del Direttore. Esercita inoltre tutte le competenze delegate dalla Giunta e dal Consiglio di Facoltà e previste dal Regolamento Didattico della Scuola e dalle normative.
3. Il Consiglio di Corso si riunisce ordinariamente almeno due volte all'anno e straordinariamente su richiesta di un quinto dei componenti o in caso di urgenza.
4. Le convocazioni sono inviate dalla Direttrice o Direttore della Scuola via e-mail almeno cinque giorni prima, con l'ordine del giorno. In caso di urgenza, il preavviso minimo è di 24 ore.
5. I membri possono proporre aggiunte all'ordine del giorno, che la Direttrice o Direttore della Scuola può decidere di rifiutare motivatamente.
6. La validità delle riunioni richiede la presenza della metà più uno dei membri aventi diritto, esclusi gli assenti giustificati.
7. È consentito partecipare a distanza mediante collegamenti audio/video, purché sia garantita la possibilità di intervento e voto.
8. Le proposte sono approvate con la maggioranza assoluta dei votanti.
9. Il voto è palese, salvo diversa disposizione, e non è consentito il voto per delega.
10. I membri devono astenersi dal votare su argomenti in cui hanno conflitti di interesse.
11. Di ogni seduta viene redatto un verbale a cura del Segretaria/o.
12. I verbali delle sedute vengono approvati nella seduta successiva. Solo in casi motivati, i verbali possono essere approvati in una seduta successiva, ma comunque non oltre la terza seduta. In caso di necessità, i verbali o estratti di essi possono essere approvati immediatamente, durante la stessa seduta.

Capo IX: Altri programmi didattici

Art. 38: Master Universitari, Corsi di Perfezionamento

1. Ai sensi dell'art. 2 dello Statuto, sono istituiti i Master di primo e secondo livello, i Corsi di Perfezionamento.
2. Il funzionamento e l'organizzazione sono disciplinati in specifico Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO IV: ATTIVITÀ DIDATTICHE E DI RICERCA

Art. 39: Offerta Formativa

1. Ai sensi dell'art. 2 dello Statuto, l'Università promuove la formazione universitaria in ambito medico e sanitario, con un focus particolare sulle popolazioni con gravi deficit di copertura sanitaria. Si impegna a garantire una preparazione professionale e umanitaria, formando studenti per esercitare professioni sanitarie e dirigenziali con autonomia. Inoltre, l'Università offre corsi di specializzazione, master, aggiornamenti, e attività di perfezionamento scientifico per il personale e organizza iniziative editoriali, in particolare multimediali.
2. L'università può conferire titoli di laurea (L) e laurea magistrale (LM), diplomi di specializzazione (DS) e dottorati di ricerca (DR) al termine dei rispettivi corsi di studio. Può altresì rilasciare master di I° e II° livello al termine di corsi di perfezionamento scientifico ed alta formazione permanente e ricorrente successivi al conseguimento della laurea e della laurea magistrale.

UniCamillus University – Saint Camillus International University of Health Sciences – Via di Sant'Alessandro 8 - 00131 Roma
www.unicamillus.org info@unicamillus.org PEC: unicamillus@pec.it Tel. +39 06 40 06 40 Codice Fiscale 97962900581 P.Iva. 15031161001

3. L'università può rilasciare inoltre specifici attestati relativi ai corsi di alta specializzazione e di perfezionamento e alle altre attività istituzionali da essa organizzate.
4. Il funzionamento e l'organizzazione dell'offerta formativa è disciplinata nel Regolamento Didattico di Ateneo, approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 40: Ricerca Scientifica

5. L'Università sviluppa attività di ricerca, sperimentazione e studio, concentrandosi sulle patologie nei Paesi con problematiche sanitarie maggiori. Promuove la cooperazione universitaria internazionale e il dialogo interculturale, valorizzando la diversità degli studenti, e garantisce la libertà di ricerca e di insegnamento.
6. Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, il Centro Integrato di Ricerca (CIR) è la struttura interfacoltà e dipartimentale di riferimento per la promozione e il sostegno delle attività di ricerca e delle collaborazioni scientifiche, nonché per la gestione amministrativo-finanziaria a supporto dei programmi di ricerca delle facoltà e dipartimenti.
7. La Direzione del CIR è affidata al Rettore o al Prorettore alla ricerca (se nominato), oppure a un delegato del Rettore, su proposta del Prorettore alla ricerca (se nominato), previa consultazione dei Presidi delle Facoltà e Dipartimenti.
8. Il CIR garantisce la corretta gestione dei fondi destinati alle attività di ricerca, alle pubblicazioni e alle collaborazioni scientifiche.
9. All'interno del CIR possono essere costituiti e finanziati Unità, Gruppi e Programmi di ricerca, che sono aperti alla partecipazione di studiosi e ricercatori provenienti da altre istituzioni universitarie, di ricerca e culturali, sia nazionali che internazionali, inclusi enti comunitari.
10. Il funzionamento e l'organizzazione sono disciplinati in specifico Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 41: Terza Missione e Impatto Sociale

1. La Terza Missione di UniCamillus include attività di interazione con la società, attraverso la valorizzazione e il trasferimento delle conoscenze. Si articola in due ambiti principali: valorizzazione dei risultati della ricerca e attività imprenditoriali; produzione di beni sociali, educativi e culturali, come ricerca clinica e formazione continua.
2. La Commissione Terza Missione (CTM) supporta il Delegato alle Attività di Terza Missione nella realizzazione delle politiche universitarie, formulando proposte, coordinando attività e monitorando i risultati.
3. La CTM è composta da membri nominati dal Rettore, tra cui il Delegato alla Terza Missione, il Preside della Facoltà di Medicina e il Delegato alla Ricerca. La sua durata è di due anni.
4. La Commissione interagisce con le strutture interne ed esterne dell'Ateneo e collabora con il Centro Integrato di Ricerca (CIR) per la diffusione dei risultati scientifici.
5. Le riunioni della CTM sono regolate da un sistema di convocazioni e verbali pubblicati.

Art. 42: Internazionalizzazione

1. L'Università sostiene l'internazionalizzazione, promuovendo attività di scambio e cooperazione con università e istituti di ricerca globali. Intende affrontare la carenza di operatori sanitari, favorendo la formazione internazionale e garantendo il dialogo interculturale attraverso la diversità degli studenti.
2. L'Ateneo si impegna a promuovere la mobilità internazionale di studenti, docenti e ricercatori.
3. Vengono favoriti gli scambi con università internazionali, la partecipazione a programmi di ricerca congiunti e la valorizzazione dei contributi scientifici globali.

UniCamillus University – Saint Camillus International University of Health Sciences – Via di Sant'Alessandro 8 - 00131 Roma
www.unicamillus.org info@unicamillus.org PEC: unicamillus@pec.it Tel. +39 06 40 06 40 Codice Fiscale 97962900581 P.Iva. 15031161001

TITOLO V: NORME FINANZIARIE E AMMINISTRATIVE

Art. 43: Bilancio e Risorse

1. L'Ateneo adotta un bilancio annuale che stabilisce le risorse necessarie per l'attuazione delle proprie attività accademiche e di ricerca.
2. Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio, che deve essere in equilibrio e rispettare le normative fiscali e finanziarie vigenti.

TITOLO VI: DISPOSIZIONI SUL PERSONALE

Art. 44: Norme per l'assunzione del personale docente e di ricerca

1. Il personale docente dell'Università include Professori di I e II fascia, Ricercatori di ruolo e a tempo determinato, Professori Straordinari a tempo determinato, Professori in convenzione e a contratto. L'Università può anche nominare professori/Ricercatori Senior, e Visiting Professor per docenti di alta qualificazione provenienti da Università di prestigio. Inoltre, l'Università può coprire posti anche con chiamata diretta o per chiara fama, in base alla Legge 230/2005.
2. Il personale docente è assunto e sottoposto a valutazione, come previsto dalla normativa in vigore e dai Regolamenti di Ateneo approvati dal Consiglio di Amministrazione.
3. Ogni anno, il Senato Accademico presenta al Consiglio di Amministrazione l'elenco dei Settori Scientifico-Disciplinari (SSD) da bandire, in relazione alle esigenze scientifiche e didattiche dell'Ateneo.
4. Il Rettore, su richiesta della Facoltà, può proporre l'attivazione di nuovi posti di professore in base a esigenze scientifiche e didattiche, con diverse modalità di copertura, come previste dalla Legge 240/2010 o per chiamata diretta per chiara fama.
5. I posti disponibili vengono coperti tramite un bando pubblico che definisce fascia, requisiti, competenze linguistiche e le modalità di selezione.
6. I candidati devono soddisfare requisiti specifici, dettagliati nel bando di concorso, e non devono avere legami familiari con membri dell'Ateneo.
7. La selezione è affidata a una Commissione che valuta i candidati in base a criteri didattici, scientifici e di pubblicazioni, e può includere una prova orale in inglese.
8. Il candidato selezionato viene nominato dal Rettore dopo una proposta della Facoltà.
9. Il reclutamento e le norme di assunzione del personale docente di ruolo e di ricerca sono disciplinati in Regolamenti interni, approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 45: Norme per l'attribuzione di incarichi di insegnamento

1. La selezione per gli incarichi di insegnamento è finalizzata a garantire l'eccellenza della formazione e il raggiungimento degli obiettivi didattici previsti dal piano di studi.
2. I contratti per attività di insegnamento sono annuali e rinnovabili per un massimo di cinque anni, destinati a esperti con un curriculum significativo e a soggetti con adeguati requisiti scientifici e professionali, rispondenti a specifiche esigenze didattiche, ai sensi dell'art. 23, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
3. La selezione dei candidati avviene attraverso bandi pubblici che definiscono i requisiti e i criteri di valutazione specifici. Ogni bando prevede una durata minima di pubblicazione.
4. La selezione è affidata a una commissione esaminatrice composta da almeno un Professore di prima fascia. I membri della commissione sono scelti tra Professori e Ricercatori appartenenti al settore scientifico-disciplinare dell'insegnamento, o, se necessario, di un macrosettore correlato.

UniCamillus University – Saint Camillus International University of Health Sciences – Via di Sant'Alessandro 8 - 00131 Roma
www.unicamillus.org info@unicamillus.org PEC: unicamillus@pec.it Tel. +39 06 40 06 40 Codice Fiscale 97962900581 P.Iva. 15031161001

5. La valutazione dei candidati si basa sulla loro qualificazione scientifica e professionale, con l'attribuzione di punteggi a: Pubblicazioni scientifiche (il bando può stabilire un numero massimo di pubblicazioni da valutare); Curriculum vitae et studiorum, con particolare attenzione ai titoli pertinenti alla materia di insegnamento; Esperienza didattica pregressa, con preferenza per la materia oggetto del bando.
6. Altri criteri di valutazione sono costituiti dal grado di conoscenza della lingua inglese. Sarà considerato titolo preferenziale il possesso di una certificazione che attesti la conoscenza della lingua almeno a livello B2 secondo la classificazione del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue; eventuale esperienza internazionale nel settore scientifico-disciplinare dell'insegnamento richiesto; esperienza lavorativa di rilievo maturata all'estero.
7. I contratti per incarichi di insegnamento sono di natura onerosa, con compensi stabiliti dal Direttore Generale, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 46: Norme per l'attribuzione di incarichi di tutorship clinica

1. La selezione per gli incarichi di tutorship è finalizzata a garantire l'eccellenza della formazione e il raggiungimento degli obiettivi didattici previsti dal piano di studi.
2. I Tutor Clinici devono possedere un titolo di studio riconosciuto e abilitazione professionale, un'esperienza clinica consolidata nel settore di riferimento, e competenze pedagogiche per favorire un ambiente di apprendimento stimolante e sicuro.
3. I Tutor devono essere disponibili a seguire gli studenti, monitorare le loro performance, fornire feedback costruttivi e gestire le attività quotidiane del tirocinio.
4. La selezione dei Tutor Clinici avviene da parte del Direttore Sanitario della struttura ospitante il tirocinio in collaborazione con il Direttore/Manager Didattico, che definiscono i requisiti specifici per ogni tirocinio e nel rispetto delle "Modalità e Procedure per la gestione e l'attivazione dei tirocini curriculari", approvate dal Senato Accademico. I professionisti idonei possono essere invitati a un colloquio con il Tutor Aziendale.
5. I Tutor Clinici selezionati devono partecipare a corsi di formazione e aggiornamento periodici, per garantire la conformità agli standard didattici e alle normative relative ai tirocini.

Art. 47: Norme per l'attribuzione di incarichi di tutorship didattica e disciplinare

1. La selezione dei Tutor Didattici e dei Tutor Disciplinari è finalizzata a garantire l'eccellenza della formazione accademica, il raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano di studi e il supporto personalizzato agli studenti.
2. Il servizio di Tutoraggio Didattico Personalizzato ha l'obiettivo di accompagnare gli studenti nella pianificazione strategica del proprio percorso universitario, supportandoli nella gestione del piano formativo, nell'organizzazione degli appelli e nella consapevolezza delle scelte da compiere. Il Tutoraggio Disciplinare è invece focalizzato sull'approfondimento e sul consolidamento dei contenuti didattici, in linea con gli obiettivi formativi delle discipline del corso di studio.
3. I **Tutor Didattici** sono incaricati di: supportare gli studenti nella definizione e revisione del loro piano formativo; fornire strumenti per ottimizzare la gestione del tempo e l'organizzazione dello studio; guidare nella pianificazione degli esami di profitto, anche in relazione agli appelli disponibili; promuovere l'autovalutazione, la motivazione e l'efficacia nel rapporto con i docenti; offrire consulenza individuale per aiutare gli studenti a fare scelte consapevoli durante il percorso accademico.
4. I **Tutor Disciplinari** sono incaricati di: supportare gli studenti nello studio e nella comprensione dei contenuti specifici delle singole discipline; offrire chiarimenti, approfondimenti e strategie di apprendimento legate agli insegnamenti previsti dal piano di studi; organizzare incontri individuali o in piccoli gruppi per affrontare eventuali difficoltà teoriche; collaborare con i rappresentanti di classe per individuare e risolvere eventuali criticità disciplinari emerse all'interno del gruppo studentesco.
5. I **Tutor Disciplinari** devono essere docenti appartenenti al Settore Scientifico Disciplinare (SSD) pertinente alla disciplina di insegnamento. Devono inoltre possedere una consolidata esperienza

UniCamillus University – Saint Camillus International University of Health Sciences – Via di Sant'Alessandro 8 - 00131 Roma
www.unicamillus.org info@unicamillus.org PEC: unicamillus@pec.it Tel. +39 06 40 06 40 Codice Fiscale 97962900581 P.Iva. 15031161001

accademica e professionale nel proprio ambito, nonché competenze didattiche e pedagogiche volte alla gestione di gruppi, al supporto personalizzato e alla creazione di un ambiente di apprendimento efficace, inclusivo e motivante.

6. I **Tutor Didattici**, invece, possono appartenere a qualunque settore scientifico-disciplinare, purché abbiano dimostrata esperienza nell'orientamento accademico, capacità di ascolto e comunicazione efficace, nonché competenze nella pianificazione strategica e organizzativa del percorso universitario.
7. La selezione dei Tutor Didattici e Disciplinari avviene da parte della Giunta di Facoltà. I criteri di selezione si basano sull'adeguatezza alle esigenze didattiche del corso di studio, sul curriculum vitae et studiorum del candidato/a, sulla qualità della ricerca scientifica e dell'esperienza didattica, nonché sulla capacità di supportare gli studenti nel loro percorso accademico. I professionisti idonei possono essere invitati a un colloquio orale.
8. I Tutor Didattici e Disciplinari selezionati devono partecipare a corsi di formazione e aggiornamento periodici, finalizzati a garantire l'adeguamento agli standard didattici e alle normative accademiche in continua evoluzione.

TITOLO IX: DISPOSIZIONI FINALI

1. Ai fini giuridici ed interpretativi fa fede il Regolamento emanato con DR n. 197 del 23/04/2025, depositato e disponibile presso l'Ufficio Concorsi, Decreti e Regolamenti e redatto in lingua italiana di cui è possibile chiedere copia conforme.
2. Il presente Regolamento può essere modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione, previa approvazione del Senato Accademico.
3. Le modifiche sono pubblicate sul sito web dell'Ateneo e diventano efficaci a partire dalla data di pubblicazione.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia allo Statuto dell'Università, ai Regolamenti interni e alla normativa vigente in materia di università e ricerca.

UniCamillus University – Saint Camillus International University of Health Sciences – Via di Sant'Alessandro 8 - 00131 Roma
www.unicamillus.org info@unicamillus.org PEC: unicamillus@pec.it Tel. +39 06 40 06 40 Codice Fiscale 97962900581 P.Iva. 15031161001